

**REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI CIRCOSCRIZIONE
LEGA NORD UMBRIA**

approvato dal Segretario Nazionale pro tempore il 12 novembre 2015

Art. 1 – La Sezione di Circoscrizione

1. La Sezione di Circoscrizione è la delegazione territoriale intermedia.
2. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non abbia costituito le Sezioni di Circoscrizione, le competenze della Circoscrizione sono assunte dalla delegazione territoriale di livello superiore che li assegna tra i vari Organi costituiti.
3. La costituzione di una nuova Circoscrizione, deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, territorialmente competente.
4. La richiesta di costituzione di una nuova Circoscrizione può essere avanzata anche da un gruppo di Sezioni Comunali tra loro limitrofe. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
5. La Circoscrizione, una volta costituita, diviene un Organo permanente, sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Nazionale.
6. All'atto della costituzione della Circoscrizione si provvederà all'attribuzione d'ufficio delle Sezioni Comunali ubicate nel territorio di competenza della nuova Circoscrizione.
7. Le Sezioni interessate alla costituzione della nuova Circoscrizione, possono inoltrare ricorso al Consiglio Nazionale se entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda il Consiglio Direttivo Provinciale non si è pronunciato in merito o abbia negato la proposta.

Art. 2 – Estensione territoriale

1. L'estensione della Circoscrizione deve ricomprendere i Comuni di competenza delle Sezioni che costituiscono la Circoscrizione e che sono tra di loro limitrofe.
2. Il Consiglio Nazionale può, nei Comuni capoluogo di Provincia, con deliberazione motivata, deliberare che le competenze del Segretario di Circoscrizione siano assunte dal Segretario di Sezione.

Art. 3 - Funzioni

1. Compito della Circoscrizione è il sostegno e il coordinamento dell'azione delle Sezioni Comunali comprese nel territorio di competenza, secondo le indicazioni della Segreteria Provinciale, al fine di razionalizzare e unificare l'azione delle Sezioni Comunali circa lo studio e l'elaborazione delle problematiche politiche ed organizzative comuni.
2. La Circoscrizione collabora con le Sezioni Comunali, prive di sede, al fine di reperire gli spazi necessari all'espletamento delle loro funzione e dei loro compiti, concordando con le Sezioni interessate un'equa ripartizione delle spese.
3. La Circoscrizione non ha poteri sulle domande di militanza, sui trasferimenti dei Soci Ordinari Militanti, e sulle sanzioni nei confronti degli Organi.

Art. 4 – Organi della Circoscrizione

1. Sono Organi della Circoscrizione:
 - L'Assemblea;
 - Il Congresso;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario.

Art. 5 – Assemblea della Circonscrizione

1. L'Assemblea della Circonscrizione è l'Organo rappresentativo di tutti i Soci della Circonscrizione.
2. L'Assemblea è convocata dal Segretario, di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Circonscrizione o due terzi dei Membri del Consiglio Direttivo ne facciano motivata richiesta scritta, inviata al Segretario di Circonscrizione e al Segretario Provinciale. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni. Può essere convocata anche a seguito di invito del Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di rifiuto, il Segretario Provinciale può provvedere direttamente nominando a tale scopo un Commissario ad acta che presiederà l'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, esposto, ove esistano, nei locali delle Sezioni ricomprese nella Circonscrizione, nella sede della Circonscrizione e nella sede Provinciale, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti l'Assemblea stessa. Copia dell'avviso deve essere inviato a tutti i Segretari delle Sezioni Comunali e al Segretario Provinciale.
4. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Provinciale o da suo delegato che si avvale di un componente dell'Assemblea per la stesura del verbale.
5. La seduta è valida anche senza la presenza della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti.
6. All'Assemblea possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale e Federale iscritti in altre Sezioni.
7. Nei casi in cui nell'Ordine del Giorno sia prevista la votazione di documenti, risoluzioni, o atti di indirizzo, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione i quali hanno diritto di voto. In questo caso deve essere data prova certa dell'invio della convocazione ai Soci Ordinari Militanti. Le votazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di un Socio Ordinario Militante per la stesura del verbale.

Art. 6 – Congresso della Circonscrizione

1. Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Segretari e i membri dei Consigli Direttivi delle Sezioni ricomprese nella Circonscrizione. Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, la partecipazione, con diritto di parola e di voto, può essere estesa a tutti i S.O.M. iscritti nella Circonscrizione in possesso di tale qualifica almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima convocazione. I nuovi Soci Ordinari Militanti devono aver regolarizzato il pagamento della quota sociale da almeno 30 (trenta) giorni dalla data di prima convocazione.
2. Il Congresso, in via ordinaria, è convocato ogni 3 (tre) anni su mandato del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. L'elenco degli aventi diritto è quello in possesso della Segreteria Provinciale. In caso di contestazioni decide il Presidente del Congresso.
4. La convocazione del Congresso, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere inviata a ciascun componente del Congresso ed esposta, ove esistano, nei locali della Circonscrizione, nelle sedi delle Sezioni Cittadine comprese nella Circonscrizione e nella sede Provinciale, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti la data di prima convocazione. Dell'avvenuto invio della convocazione degli aventi diritto deve essere data prova certa.
5. Il Congresso è presieduto dal Segretario Provinciale o da un suo delegato e si avvale della collaborazione di due membri del Congresso per l'espletamento delle sue funzioni (Verifica Poteri, Stesura del verbale, Spoglio delle schede).
6. Il Congresso elegge il Segretario della Circonscrizione.

7. Il Congresso, in prima convocazione, è valido con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche un'ora dopo, sarà valido con qualsiasi numero, purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
8. I Candidati devono effettuare il loro intervento prima delle operazioni di voto.
9. Non è ammesso il voto per delega.
10. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale e Federale iscritti in altre Circoscrizioni, possono accedere ai locali del Congresso senza intervenire in alcun modo tranne quando espressamente richiesto dal Presidente del Congresso.
11. Il Socio Ordinario Militante della Circoscrizione, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento del Congresso di Circoscrizione, può inoltrare ricorso al Segretario Provinciale entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato, alla Segreteria Provinciale e alla Segreteria Nazionale, via Fax o e-mail entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.

Art. 7 - Candidature

1. Possono candidarsi alla carica di Segretario di Circoscrizione, tutti i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Circoscrizione, che hanno maturato una Militanza di almeno 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Le candidature devono essere consegnate, o inviate via Fax o via Mail, alla Segreteria Provinciale almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima.
2. I candidati dovranno, contestualmente alla propria candidatura, allegare il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione del territorio di loro competenza. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: Il sottoscritto....., candidato alla carica di Segretario di Circoscrizione, dichiara che il suo mandato ha per scopo la realizzazione dell'art. 1 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania così formulato: Lega Nord per l'Indipendenza della Padania è un movimento Politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell'Indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.
3. La Segreteria Provinciale rilascia al candidato, entro le successive 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della candidatura, una ricevuta attestante l'orario di ricezione della regolare candidatura. La ricevuta dovrà inoltre specificare se è, o non è, stato allegato il Programma e la data di passaggio a S.O.M., del candidato, presente nel libro Soci. Copia della ricevuta dovrà essere inviata contestualmente al Presidente del Congresso.
4. Se entro il termine previsto il candidato non è in possesso della ricevuta deve inviare apposita richiesta scritta al Segretario Provinciale.

Art. 8 – Procedimento elettorale

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. In presenza di un'unica candidatura il Congresso può deliberare diversamente. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
2. Nel caso di due o più candidati, risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi.
3. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
4. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Provinciale abbia deliberato la partecipazione al Congresso di tutti i S.O.M. della Circoscrizione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto un numero di

preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di due o più candidati, qualora nessuno raggiunga il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Al ballottaggio hanno diritto di voto solo quelli che hanno preso parte alla prima votazione. Risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi purchè non inferiore ad un terzo dei votanti. In caso contrario, o in caso di parità, si procederà alla convocazione di un nuovo Congresso.

5. Il Verbale del Congresso dovrà essere depositato presso la Segreteria Provinciale. Copia del verbale dovrà essere inviata al Segretario Nazionale non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo di Circoscrizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario di Circoscrizione e dai Segretari delle Sezioni territorialmente interessate. Delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
2. Il Consiglio Direttivo raccoglie la voce e la volontà dei Soci del territorio di competenza, promuovendo le conseguenti attività.
3. Cura l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli Organi superiori.
4. Il voto del Consiglio Direttivo, contrario ad una proposta del Segretario di Circoscrizione, non comporta le dimissioni del Segretario.
5. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto, su convocazione del Segretario di Circoscrizione. In caso di sua assenza, il Segretario delega un sostituto, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sede Circoscrizionale, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato ai componenti il Consiglio Direttivo e alla Segreteria Provinciale. Dell'avvenuto invio della convocazione deve essere data prova certa.
6. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di inottemperanza, il Consiglio Direttivo Provinciale nomina un Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione entro 20 (venti) giorni dalla nomina.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, con diritto di parola, i Segretari, anche tramite loro delegati, e i componenti dei Consigli Direttivi di livello superiore. La partecipazione è ammessa anche ai Responsabili Organizzativi ed ai Responsabili degli Enti Locali di livello superiore.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati e con il solo diritto di parola, i Parlamentari, i Consiglieri, i Sindaci e i Presidenti di Provincia eletti nel territorio di competenza della Circoscrizione.
9. Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Circoscrizione.
10. In caso di rinnovo di un Segretario di Sezione Cittadina, il neo eletto, in quanto membro di diritto, subentra automaticamente nel Consiglio Direttivo in luogo del precedente. La surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
11. Il membro del Consiglio di Circoscrizione che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, viene richiamato per iscritto con comunicazione al rispettivo Consiglio Direttivo ed al Segretario Provinciale.
12. In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Segretario, il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario. Sino alle predette elezioni, le funzioni

del Segretario sono svolte dal Commissario nominato dal Segretario Provinciale e ratificate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 10 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario dura in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario allo scadere del secondo mandato non è, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale, rieleggibile alla medesima carica.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai diciotto mesi ed un giorno. E' preclusa questa possibilità al Segretario dimissionario.

Art. 11 – Attribuzioni del Segretario di Circoscrizione.

1. Il Segretario rappresenta l'unità della Circoscrizione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale.
2. Il Segretario:
 - a) Convoca e presiede, almeno una volta al mese, il Consiglio Direttivo;
 - b) E' delegato di diritto al Congresso Provinciale;
 - c) E' membro di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - d) Porta la voce della Circoscrizione nel Consiglio Direttivo Provinciale;
 - e) Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo sul libro vidimato della Circoscrizione. Nel verbale devono essere registrate eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o le revoche dei Responsabili di settore. Invia entro 5 (cinque) giorni copia del verbale al Segretario Provinciale;
 - f) Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica, organizzate dagli Organi superiori;
 - g) E' responsabile della attuazione delle indicazioni, della corretta diffusione nel proprio territorio, del progetto politico del Movimento, secondo le disposizioni dagli Organi superiori;
 - h) Programma incontri periodici di formazione politica per i Segretari delle Sezioni e per i S.O.M.;
 - i) Verifica che nelle Sezioni di sua competenza siano rispettate le norme statutarie e la linea politica del Movimento;
 - j) Organizza gruppi di associati che collaborino con le Sezioni nelle varie attività sia di natura organizzativa sia politica;
 - k) Affianca i Segretari delle Sezioni nella valutazione, in caso di elezioni amministrative, dei candidati a Consigliere Comunale e a Sindaco;
 - l) Promuove le iniziative per le campagne Tesseramento;
 - m) Entro il giorno 20 di ogni mese deve inoltrare alla Segreteria Provinciale le ricevute delle tessere pervenute dai Segretari;
 - n) Cura e promuove, coordinandosi con il Segretario Provinciale e il Responsabile Organizzativo Provinciale, l'organizzazione sul proprio territorio degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento;
 - o) Promuove almeno una festa di Circoscrizione all'anno;
 - p) Gestisce la pratica attuazione delle indicazioni impartite dai Responsabili agli Enti Locali di livello superiore;
 - q) Può nominare e revocare il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti Locali e il Responsabile del Tesseramento scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti della Circoscrizione a cui affidare parte dei suoi compiti. Il loro mandato è subordinato a quello del Segretario. Copia della nomina completa delle deleghe concesse deve essere inviata alla Segreteria Provinciale;

- r) Può nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicesegretario che lo rappresenti in caso di impedimento, limitatamente alle sedute del Consiglio Direttivo di Circostrizione.
3. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopracitati, può essere causa di decadenza dalla carica da decretarsi da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 12 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, senza computare a tal fine il Segretario.
2. La mozione deve essere inviata al Segretario Provinciale.
3. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
4. Il Segretario partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo e alla nomina, da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, di un Commissario che dovrà convocare il Congresso entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. La durata in carica del Segretario potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Nazionale sino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, in caso di contemporanee elettorali o in caso di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Nazione e ai relativi Regolamenti.